

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1- 38011 Cavareno (TN) - c.f. 92021420226

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it



COMUNE DI MALOSCO

Prot. n. 727

Malosco, 21 marzo 2018

Ordinanza n. 12/2018

OGGETTO : ordinanza per la circolazione dei cani e igiene sul suolo pubblico

IL SINDACO

Considerato che in alcuni casi i cani vengono lasciati liberi e incustoditi dai proprietari o conduttori permettendo agli animali di girare liberamente per le strade e piazze comunali e che giungono sempre più numerose da parte dei cittadini rimozioni e reclami per gli inconvenienti igienico-sanitari derivanti dalle deiezioni dei cani lungo i marciapiedi, le strade, i giardini pubblici, le piazze del territorio urbano e che i loro proprietari mantengono comportamenti non rispettosi della normativa ;

ritenuto quindi necessario ed indispensabile dettare disposizioni sulla detenzione e tenuta dei cani anche allo scopo di evitare riprovevoli episodi ;

ravvisata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta civile che devono essere osservate dai proprietari dei cani per la custodia e la conduzione nelle aree pubbliche e di pubblico servizio di questi animali da affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica, dell'ambiente e a garantire la pacifica convivenza, l'incolumità ed il benessere dei cani custoditi dai cittadini ;

dato atto che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni solide dei cani vengono lasciate dai loro proprietari sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi di pubblico passaggio e di uso pubblico, che se non accompagnata da un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che degli stessi animali ;

ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine ;

ritenuto, pertanto opportuno, nel rispetto della salute pubblica , di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici, soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio ;

ravvisata pertanto l'esigenza di adottare apposito provvedimento a tutela della pubblica e privata incolumità, in materia igienico sanitaria e del decoro urbano, volto a impedire il verificarsi di tali episodi, mediante l'introduzione di una specifica sanzione amministrativa da applicarsi nei confronti dei trasgressori ;

viste le ordinanze del Ministero della Salute del 6 agosto 2013, del 3 agosto 2015 e del 13 luglio 2016 in materia di "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani";

viste e fatte salve le pene previste dagli artt. 544 bis, 638, 659, 672 e 727 del Codice Penale, inerenti l'uccisione, il danneggiamento di animali altrui, l'omessa custodia, il maltrattamento o l'abbandono di animali nonché il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone ;

richiamata la legge quadro 14.08.1991 n. 281 che disciplina la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo, attribuendo ai comuni compiti in materia;

vista la Legge provinciale 28 marzo 2012 n. 4 sugli animali d'affezione e il Decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2013, n. 23-125/Leg;

preso atto che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso ;

visto inoltre che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo ;

visto l'art. 29 del DPRReg. 01 febbraio 2005 n. 3/L ;

ORDINA

1) DETENZIONE E CUSTODIA DEI CANI

- a) I proprietari o detentori di cani devono assicurare la custodia degli animali, adottando tutte le misure adeguate per evitare la fuga degli stessi e prevenire qualsiasi situazione di pericolo, di disturbo alla quiete pubblica o di molestia in danno di cittadini od altri animali –
- b) E' vietato lasciare vagare liberamente i cani nelle aree pubbliche o aperte all'uso pubblico.
- c) Nelle aree private i cani possono essere lasciati liberi soltanto se un'idonea recinzione impedisce qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite al pubblico transito.

2) CONDOTTA DEI CANI

- a) I cani devono essere sempre condotti al guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico transito . Il proprietario/conduuttore di un cane deve portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.
- b) La lunghezza del guinzaglio non deve essere superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico .
- c) I cani condotti negli esercizi pubblici, qualora consentito, devono essere condotti con guinzaglio e museruola.
- d) E' fatto divieto introdurre cani nei parchi, giardini pubblico od altre aree del territorio individuate da apposita cartellonistica. Nelle altre aree verdi di parchi e giardini , dove non espressamente vietato, i cani possono essere condotti al guinzaglio mantenendo una distanza di almeno 15 metri dalle aree predisposte ai giochi dei bambini. Su tutte le altre aree verdi comunali i cani possono essere condotti esclusivamente con il guinzaglio.
- e) Nelle aree urbane, nei parchi, giardini e negli spazi pubblici o aperti al pubblico i proprietari o conduuttori di animali devono portare con sé idonei strumenti di raccolta delle deiezioni. Tali strumenti devono essere esibiti a richiesta degli Organi addetti alla vigilanza.
- f) I proprietari o conduuttori di cani devono provvedere all'asportazione e smaltimento delle deiezioni, introducendole in involucri chiusi e smaltendo gli stessi nei cestini porta rifiuti.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, in dotazione alle Forze di Polizia e di Protezione Civile.

SANZIONI

Fatto salvo quanto previsto dalle norme penali in vigore, le violazioni alle disposizioni sopra richiamate sono sanzionate come di seguito :

- punto 1 lettera a), b, c) sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00
- punto 2 lettera a), c), f) sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00
- punto 2 lettera b), d), e) sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00

Nei casi di reiterazione della violazione come previsto dall'art. 8-bis della legge 689/1981, le sanzioni amministrative sopra richiamate sono raddoppiate.

Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni della presente ordinanza sono definite in applicazione delle disposizioni contenute nella legge 689/1981

Qualora i cani ritrovati liberi od incustoditi dovessero essere trasferiti in un rifugio/canile, il proprietario o detentore dell'animale è soggetto al pagamento delle spese di trasporto e custodia.

Gli agenti della Forza Pubblica e Forestale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Copia della presente è inviata alla Stazione dei Carabinieri di Fondo, ai Custodi Forestali

La presente ordinanza ammette efficacia immediata da oggi, contestualmente a debita pubblicazione all'albo pretorio on line, agli albi sul territorio, sul sito del Comune di Malosco.

Avverso la presente ordinanza è ammesso :

- ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro il termine di 60 giorni;
- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO
Walter Clauser



